

Chi ha diritto a essere dimenticato?

I diritti all'oblio e le sfide contemporanee

a cura di Marco Orofino



Milano University Press

**Chi ha diritto a essere
dimenticato?
I diritti all'oblio e le sfide
contemporanee**

a cura di
Marco Orofino



Milano University Press

Chi ha diritto a essere dimenticato? I diritti all'oblio e le sfide contemporanee / a cura di Marco Orofino. Milano: Milano University Press, 2026.

ISBN 979-12-5510-430-8 (print)

ISBN 979-12-5510-391-2 (PDF)

ISBN 979-12-5510-396-7 (EPUB)

DOI 10.54103/milanoup.273

Questo volume e, in genere, quando non diversamente indicato, le pubblicazioni di Milano University Press sono sottoposti a un processo di revisione esterno sotto la responsabilità del Comitato editoriale e del Comitato Scientifico della casa editrice. Le opere pubblicate vengono valutate e approvate dal Comitato editoriale e devono essere conformi alla politica di revisione tra pari, al codice etico e alle misure antiplagio espressi nelle Linee Guida per pubblicare su MilanoUP.

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY-SA, il cui testo integrale è disponibile all'URL: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>



 Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup>

© The Author(s), 2026

© Milano University Press, per la presente edizione

Pubblicato da:

Milano University Press

Via Festa del Perdono 7 – 20122 Milano

Sito web: <https://milanoup.unimi.it>

e-mail: redazione.milanoup@unimi.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in libreria ed è distribuita da Ledizioni (www.ledizioni.it)

Questa ricerca è stata finanziata dall'Unione Europea - Next Generation EU, Missione 4 Componente 2 - CUP C53D23005810006, progetto “Oblio, tra diritti, doveri e possibilità tecnologiche” (PRIN 2022 - PNRR M4C2).

Si ringrazia la Dott.ssa Chiara Galbersanini per la puntuale e preziosa attività di coordinamento.

Indice

Introduzione	7
<i>Marco Orofino</i>	
Il diritto all'oblio, fra eccessi di tempi e memorie	11
<i>Anna Maria Lorusso</i>	
Il diritto all'oblio alla prova dell'intelligenza artificiale: dal diritto alla de-indicizzazione al diritto al de-addestramento?	27
<i>Marco Orofino</i>	
Il diritto all'oblio alla prova dell'archiviazione digitale: il caso di <i>Internet Archive</i>	51
<i>Antonio Foti</i>	
(De-)indicizzazione e diritto all'oblio al tempo dei <i>Large Language Model</i>	77
<i>Serena Nicolazzo, Anna Sapienza, Salvatore Vilella, Giancarlo Ruffo</i>	
Dal "diritto all'oblio oncologico" al "diritto all'oblio sanitario": prospettive di promozione della persona umana rispetto alle discriminazioni legate a malattie socialmente "stigmatizzanti"	101
<i>Federico Gustavo Pizzetti</i>	
L'oblio oncologico, tra tutela dell'identità personale e protezione dei dati sanitari	137
<i>Chiara Galbersanini</i>	

L'oblio della madre biologica in caso di parto nell'anonimato	159
<i>Maria Novella Bugetti, Lavinia Del Corona</i>	
Cambio del nome e diritto all'oblio delle proprie origini culturali	183
<i>Giovanni Cavaggion</i>	
Giustizia riparativa e diritto all'oblio	207
<i>Angela Della Bella, Davide Galliani</i>	

L'oblio della madre biologica in caso di parto nell'anonimato

*Maria Novella Bugetti**

Professoressa Associata di Diritto privato, Università degli Studi di Ferrara
ORCID

*Lavinia Del Corona***

Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Milano

ORCID 0000-0003-3006-3996

DOI: 10.54103/milanoup.273.c594

ABSTRACT: Il contributo analizza l'istituto del parto nell'anonimato quale peculiare forma di oblio riconosciuta dall'ordinamento italiano alla madre biologica che scelga di non essere nominata nell'atto di nascita. Dopo averne ricostruito la *ratio* e l'evoluzione normativa e giurisprudenziale, il saggio esamina il bilanciamento tra il diritto della madre all'anonimato e gli interessi contrapposti del figlio a conoscere le proprie origini e ad esperire l'azione di accertamento della genitorialità. Viene inoltre approfondita la diversa posizione giuridica del padre biologico, privo di analoga tutela, e il rapporto tra l'anonimato materno e il principio costituzionale di uguaglianza. In conclusione, si propone un raffronto con l'oblio riconosciuto ai donatori di gameti nell'ambito della procreazione medicalmente assistita eterologa.

The paper examines the institution of anonymous childbirth as a distinctive form of the right to be forgotten recognized by the Italian legal system in favor of the biological mother who chooses not to be named in the birth certificate. After reconstructing its rationale and its legislative and case-law evolution, the study analyzes the balancing between the mother's right to anonymity and the opposing interests of the children in knowing their origins and in bringing an action to establish parentage. Particular attention is also paid to the different legal position of the biological father, who is not afforded comparable protection, and to the relationship between maternal anonymity and the constitutional principle of equality. In conclusion, the paper offers a comparison with the right to be forgotten granted to gamete donors in the context of heterologous medically assisted reproduction.

* Paragrafi 1, 2, 3; 4.

** Paragrafi 1, 5, 6.

PAROLE CHIAVE: Parto anonimo, Conoscenza delle origini, Fecondazione eterologa.

KEYWORDS: *Anonymous childbirth, Right to know one's origins, Heterologous medically assisted reproduction.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La facoltà della madre di rimanere anonima. – 3. Parto anonimo e segretezza dell'identità materna. – 4. Parto anonimo e accertamento della genitorialità *ex latere matris*. – 5. La diversità di regime giuridico per il padre biologico. – 6. Il diritto a conoscere le proprie origini in caso di p.m.a. eterologa.

1. Premessa

Nel presente contributo si vuole indagare una particolare forma di oblio prevista nell'ordinamento italiano, ossia l'oblio della donna partorienti che al momento del parto chieda di non essere nominata nell'atto di nascita.

Tale istituto è di particolare interesse poiché distingue l'ordinamento italiano da gran parte degli ordinamenti europei in tema di accertamento della maternità. Nella maggioranza dei Paesi di cultura giuridica a noi affine, infatti, la maternità è attribuita *ope legis* alla partorienti¹.

Nell'analisi si intende partire da una ricostruzione della normativa che prevede l'oblio della madre biologica, al fine di individuarne la *ratio* e, sulla base di questa, perimetrare nel modo più preciso possibile l'effettiva estensione della disciplina. Una estensione che è stata nel tempo ristretta e meglio definita dalla

1 Auspicano il superamento dell'istituto, tra gli altri, da ultimo M. MANTOVANI, *Questioni in tema di accertamento della maternità e sistema dello stato civile*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2013, 323 ss.; A. RENDA, *L'accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, Giappichelli, Torino, 2008. L'anonimato era infatti previsto anche in Spagna, dall'art. 47.1 della legge del registro civile, dove tuttavia dal 1999 è disapplicato in forza di una pronuncia del Tribunal Supremo che lo ha ritenuto contrario a costituzione (Tribunal Supremo, 21 settembre 1999, n. 776). Per quanto specificamente concerne l'ordinamento francese, l'art. 341 Code civil prevede che: «La recherche de la maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 341-1. L'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée. La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves», mentre l'art. 341-1 prevede che: «Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé». A proposito dell'ordinamento francese si è affermato come esso preveda un parto “con discrezione”, nel senso che a seguito della L. n. 93-2002 del 22 gennaio 2002 (sollecitata dalla sentenza CEDU Odievre c. Francia, sulla quale oltre si dirà), relativa all'accesso alle origini delle persone adottate, si è ufficializzata la reversibilità della scelta della madre di revocare la propria dichiarazione di anonimato, mediante l'intervento del CNAOP (*Conseil national pour l'accès aux origines personnelles*). In generale, per una analisi comparatistica, P. Stanzione, *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, in *Fam. e dir.*, 2015, 190 ss.; J. Long, *La Corte europea dei diritti dell'uomo, il parto anonimo e l'accesso alle informazioni sulle proprie origini*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2004, 284 ss.

Corte costituzionale a fronte dell'esigenza di bilanciare la tutela dell'interesse della madre a rimanere anonima con altri interessi di rilievo costituzionale che vi si possono contrapporre.

La ricostruzione della *ratio* sottesa alla normativa si rivela, inoltre, strumentale per la elaborazione di una riflessione in merito alla compatibilità con il principio costituzionale di uguaglianza della previsione di una forma di oblio particolarmente incisiva – quale quella contemplata dall'art. 30 del d.p.r. n. 396/2000 – esclusivamente in favore della madre biologica, senza che un analogo istituto sia riconosciuto in favore del padre biologico.

A conclusione dell'analisi verrà altresì proposta una riflessione comparativa sulla relazione, sia in termini di *ratio legis* che sul piano della disciplina positiva, tra l'istituto dell'oblio riconosciuto alla madre biologica che sceglie di partorire nell'anonimato e quello previsto per i donatori e le donatrici di gameti nell'ambito della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

2. La facoltà della madre di rimanere anonima

L'art. 30 del d.p.r. n. 396/2000 prevede la facoltà della partoriente – salvo il caso in cui il figlio sia nato da p.m.a., stante il divieto di cui all'art. 9 della L. n. 40/2004 – di non essere nominata nell'atto di nascita. Nell'articolo si prescrive che «la dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata». Tale facoltà, peraltro, è riconosciuta anche alla donna coniugata, la quale, a differenza del marito – per cui opera la presunzione *ex art.* 231 c.c. – può impedire che si formi un atto di nascita che la qualifica come madre, avvalendosi – non solo del diritto di riconoscere il figlio, ma, almeno in astratto – di rimanere anch'essa anonima, convincendo dunque che «la volontà materna appare sostanzialmente arbitra (...) in ordine all'attribuzione dello stato del nato»².

A corollario della previsione di cui all'art. 30, d.p.r. n. 396/2000, l'art. 93, comma 2, d.p.r. n. 396/2000, dispone che il «certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 30 comma 1, d.p.r. 396/2000, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento». L'effetto tipico del diritto all'anonimato è quello della inaccessibilità delle informazioni relative alla identità della partoriente da parte di soggetti terzi, previsto invero anche prima della Riforma Bassanini; tale facoltà di rimanere anonima risaliva all'art. 9 del r.d.l., 8 maggio 1927, n. 198, conv. in L. 6, dicembre, 1928, n. 2838 (Conversione in legge del

2 M. SESTA, *Manuale di diritto di famiglia*, X ed., CEDAM, Padova, 2022.

R.D.L. 08/05/1927, n. 798, concernente l'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono), che, pur non stabilendo un esplicito divieto di conoscenza della propria madre da parte del figlio naturale affidato all'assistenza pubblica, di fatto impediva che ciò gli fosse rilevato, implicitamente riconoscendole il diritto di restare anonima³.

Dato il non esaustivo dettato letterale della disposizione dell'art. 30, comma 1, d.p.r. n. 396/2000, si impone uno sforzo interpretativo notevole diretto a chiarire se la dichiarazione di anonimato assolve a funzioni ulteriori rispetto alla segretezza della identità della partoriente; è stato infatti messo in luce come la dichiarazione di anonimato consenta alla donna di sottrarsi alla responsabilità per la procreazione. Dichiarando di non voler essere nominata nell'atto di nascita, in sostanza, la donna abdicherebbe (liberamente, ma legittimamente) alla maternità, impedendo *pro futuro* l'instaurazione (secondo una lettura giudiziale) della genitorialità nei suoi confronti.

A tal fine, risulta *in primis* necessario verificare, nel silenzio della legge, con quali modalità debba o possa esercitarsi da parte della madre tale facoltà.

Specie con riferimento alla donna nubile, è poi dubbio se l'esercizio della facoltà di partorire nell'anonimato necessiti di una dichiarazione espressa o se per contro, l'effetto dell'anonimato sia implicito nel mancato riconoscimento del figlio. Nel caso di donna non coniugata, in assenza di qualsivoglia automatismo per l'accertamento della genitorialità, i soggetti legittimati a rendere la dichiarazione di nascita all'ufficiale dello stato civile non possono indicare le generalità della partoriente; l'art. 29, d.p.r. n. 396/2000, infatti – che in ciò riproduce il tenore del previgente art. 73, r.d. n. 1238/1929 –, afferma che nell'atto di nascita del figlio nato fuori del matrimonio possono essere indicati unicamente i dati relativi ai genitori «che rendono la dichiarazione di riconoscimento» o di «quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati». Di guisa che, «salvo che la dichiarazione di nascita stessa sia stata resa personalmente dalla donna, ovvero questa abbia espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominata nell'atto di nascita»⁴, l'ufficiale di stato civile non può indicare le generalità della partoriente nell'atto di nascita.

All'interpretazione secondo la quale il mancato riconoscimento equivale alla dichiarazione di anonimato aderisce il Massimario per l'ufficiale dello stato civile del Ministero dell'Interno⁵. Si legge:

Considerato che la norma non prevede una dichiarazione espressa di detta volontà di non essere nominata da parte della puerpera è irrilevante che questa sia

3 TAR Marche, 13 novembre 2008, n. 1914, in *Banca dati Leggi d'Italia*.

4 A. RENDA, *L'accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, op. cit., 8.

5 Ultima edizione, 2012, reperibile sul sito: https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/documenti/enti/2012_11_26_massimario_2012.html_8783072.html

riferita da terzi in qualunque forma. Qualora si verifichi l'ipotesi che la puerpera non intenda essere nominata, le sue generalità non devono essere riportate in nessun atto dello stato civile, né estratto, né certificato e l'attestazione di nascita, conservata agli atti, non è accessibile da parte di nessuno⁶.

Sul piano pratico, dunque, non pare esistere differenziazione alcuna tra la posizione della donna nubile che rimanga inerte – e dunque non proceda al riconoscimento – e la donna che *alio modo* dichiara di voler rimanere anonima.

Tale ricostruzione appare sotto diversi profili non convincente. Se, infatti, è vero che la dichiarazione della madre nell'atto di nascita implica riconoscimento della filiazione – senza necessità di un ulteriore atto formale di riconoscimento⁷ –, diverse considerazioni conducono a ritenere che non sia vero il contrario, e cioè che l'omissione della dichiarazione di nascita da parte della madre equivalga all'esercizio della facoltà di non essere nominata nell'atto di nascita. In primo luogo, in considerazione del fatto che l'omissione del riconoscimento può non coincidere con la volontà della madre di rimanere anonima, potendo per contro essere dettata da ragioni contingenti, eventualmente anche temporanee, incompatibili con la volontà della madre di rinunciare al proprio ruolo materno. Si pensi al caso in cui la madre alla nascita non sia, anche solo momentaneamente, nelle condizioni di rendere la dichiarazione di riconoscimento del figlio o perché incapace di intendere e di volere o perché ancora non abbia raggiunto l'età minima per riconoscere e non sia stata domandata l'autorizzazione al tribunale; oppure, ancora, si consideri il caso in cui ella volontariamente non riconosca, temporaneamente, il figlio, in attesa che lo riconosca prima il padre.

Di poi, affermare che la facoltà di non essere nominata si esercita (anche o solo) mediante il mancato riconoscimento del figlio da parte della madre si pone, ad avviso di chi scrive, in contrasto con una interpretazione sistematica della norma. Tenuto infatti conto della strumentalità necessaria del riconoscimento rispetto all'accertamento della genitorialità, e dunque anche della maternità, la partoriente – così come il padre – non può in ogni caso essere “nominata” nell'atto di nascita. Lo stesso art. 258 c.c. esplicita tale assunto, stabilendo che non può essere fatto riferimento alcuno al genitore che non riconosca. Ne discende, che l'art. 30 d.p.r. 396/2000 non detta alcuna regola specifica sull'attribuzione della maternità, limitandosi per contro a ribadire il regime dei dati relativi alla partoriente che, pur a disposizione dell'ufficiale di stato civile, essendo contenuti nell'attestazione di parto, non possono “transitare” nell'atto di nascita costituendo. Siffatta dichiarazione, dunque, influisce sulla gestione delle informazioni in possesso della pubblica amministrazione relative all'identità

6 Si tenga tuttavia conto che esistono prassi amministrative volte sollecitare tale dichiarazione da parte della puerpera.

7 Cass., 5 luglio-25 settembre 2018, n. 22729, in *Il caso.it*.

della partoriente, essendo diretta ad evitare che, in epoca successiva al parto e a seguito dell'abbandono del neonato, i suoi dati anagrafici siano rivelati a terzi.

Solo in questa prospettiva si spiega, come si vedrà meglio oltre, la ragione per la quale tale facoltà è riconosciuta alla sola madre e non al padre. Se, infatti, la dichiarazione di anonimato attenesse alla formazione dell'atto di nascita, equivalente all'omissione del riconoscimento, essa dovrebbe poter essere resa anche dal padre, rispetto al quale parimenti nessuna paternità può essere attribuita – in assenza di vincolo matrimoniale – nei confronti del nato. Per converso, se la si intende come volontà di avvalersi di un preciso regime di segretezza da parte della pubblica amministrazione dei dati relativi alla propria identità, si spiega perché tale facoltà sia riservata alla sola madre: l'identità dell'uomo non è infatti contenuta in alcun documento in possesso della pubblica amministrazione, mentre quella della donna può emergere dai dati che corredano l'atto di nascita. Cosicché, in concreto, il diritto di preservare il segreto circa chi sia genitore si pone in relazione alla sola madre, che dunque abbisogna di tale aggiuntiva particolare protezione.

Per realizzare tale opzione alternativa a più tragiche o rischiose modalità di gestione della gravidanza e del parto, l'effetto tipico di occultamento perpetuo dell'identità della madre costituisce un indefettibile corollario, dato che tale oblio è garanzia nei fatti della definitività dell'abbandono, non essendo più possibile per il figlio adottato risalire a chi sia la partoriente.

Di più, vi è ragione di ritenere che la dichiarazione della madre di non voler essere nominata nell'atto di nascita sia connessa (inscindibilmente, in prospettiva sistematica) con la formazione di un atto di nascita come figlio di ignoti, cosicché si apra un procedimento abbreviato di adozione. La dichiarazione di anonimato, in sostanza, altro non è se non un rimedio all'abbandono del nato, consentendo alla madre di conseguire la certezza che il figlio, poi dato in adozione, non possa mai conoscere l'identità della partoriente attraverso quei documenti, pur in possesso della pubblica amministrazione, che contengono i suoi dati personali. Che la garanzia in ordine alla segretezza della propria identità sia associata all'adozione e produca effetti solo nei confronti dei soggetti responsabili dei dati personali della partoriente, lo conferma il fatto che l'unica fonte di rango primario in cui "l'istituto" dell'anonimato viene in rilievo è l'art. 28, comma 7, L. ad. Tale norma si limita ad affermare il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini nel caso in cui la madre abbia partorito nell'anonimato⁸.

⁸ La disciplina del parto anonimo ha invero assunto connotati parzialmente differenti in riferimento al temperamento tra diritto all'anonimato materno e quello del figlio adottato a conoscere la sua identità a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, 22 novembre 2013, n. 278, in *Corr. giur.*, 2014, 471, con nota di T. Auletta; in *Nuove leggi civ.*, 2014, 405, con nota di S. Taccini, *Verità e segreto nella vicenda dell'adozione: il contributo della Corte costituzionale*; e in *Fam. e dir.*, 2014, 11, con nota di V. Carbone, che ha dichiarato l'illegittimità del settimo

Ma, ancora, le formule degli ufficiali dello stato civile relative alla formazione degli atti di nascita rafforzano tale convincimento, laddove prevedono che solo nel caso in cui non vi sia neppure il riconoscimento paterno si faccia riferimento alla nascita «da una donna che non consente di essere nominata» (formula 34), mentre, nel caso in cui il solo padre proceda al riconoscimento, le formule fanno riferimento alla nascita «dall'unione naturale di esso dichiarante, cittadino (...) con donna non parente né affine con lui nei gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell'articolo 251 del codice civile». In sintesi, la dichiarazione della madre di non voler essere nominata – nella ipotesi tipica – integra la fattispecie dell'abbandono, nel senso che ad essa consegue la formazione di un atto di nascita del bambino come figlio di ignoti.

Ad avviso di chi scrive, tale specifico contenuto della dichiarazione da parte della donna di non voler essere nominata nell'atto di nascita consiste nella manifestazione di voler abdicare alla propria genitorialità affinché il figlio sia dato in adozione e consegua immantinente uno stato di filiazione alternativo a quello biologico. La scelta della donna di avvalersi della volontà di non essere nominata si giustifica nel sistema dell'accertamento della genitorialità nella misura in cui l'abdicazione del proprio ruolo materno si fonda sulla valutazione della propria impossibilità di allevare il figlio e sulla presumibile sussistenza di una situazione di abbandono del nato tale da rendere più conforme al suo interesse essere adottato in tempi rapidi.

Ne discende che non dovrebbe essere assolutizzato il rilievo della sovranità della madre in relazione all'accertamento della maternità: se ciò è vero di fatto – mancando qualsivoglia forma di accertamento della sussistenza delle ragioni che giustificano l'abbandono –, sul piano sistematico non può ritenersi altrettanto, dovendosi al contrario escludere che la madre sia libera di decidere discrezionalmente di non riconoscere il bambino e di darlo in adozione. Proprio la dimostrata connessione con l'istituto dell'adozione consente infatti di individuare nell'anonimato la medesima matrice rimediale, eccezionale rispetto all'archetipo della responsabilità dei genitori per il fatto della procreazione. In altri termini così come l'adozione pronunciata nei confronti di un minore che, una volta conseguito lo stato di filiazione nei confronti dei genitori biologici, si trovi in uno stato di abbandono non muta il carattere doveroso degli obblighi di cura, istruzione, mantenimento ed educazione dei genitori, così la constatazione della situazione di abbandono prima dell'accertamento dello stato di filiazione prima che il figlio venga riconosciuto, non muta il carattere doveroso

comma dell'art. 28 della L. n. 184 del 1983, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio dato in adozione, di interpellare la madre biologica ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. V. anche Cass., 21 luglio 2016, n. 15024, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 1484, con nota di P. Stanzione, secondo la quale il termine previsto dal citato art. 93, comma 2, d.lgs. n. 196/2003 non può ritenersi operativo oltre il limite di vita della madre.

del riconoscimento, rimanendo incondizionato il diritto del nato alla propria identità personale declinata «nel peculiare aspetto del diritto a conseguire uno *status* conforme alla verità biologica della procreazione»⁹. Il tal caso lo stato di abbandono non costituisce oggetto di accertamento da parte del tribunale che dichiara lo stato di abbandono, ma oggetto di mera constatazione a fronte della formazione di un atto di nascita come figlio di ignoti.

In questo senso il parto anonimo non si discosta dalla sua matrice originaria di strumento di tutela dei figli “abbandonati”, secondo il vetusto vocabolario del legislatore del 1929, o, in chiave moderna, di forma di assistenza ad una donna in difficoltà che vede nell’abbandono del figlio alla nascita una scelta necessitata, ma comunque preferibile rispetto alla interruzione della gravidanza. È indubitabile che – sebbene circoscritto entro detti termini – l’istituto del parto anonimo presenti elementi critici, specie se riguardato nella prospettiva della tradizione e, dunque, ad una concezione della donna e della filiazione non matrimoniale molto distanti da quella attuale¹⁰. È meritevole, tuttavia, di riflessione come anche in ordinamenti aderenti alla regola di attribuzione automatica della genitorialità in capo alla partoriente si sia di recente rivisto il sistema introducendo correttivi non dissimili dall’anonimato materno¹¹.

3. Parto anonimo e secretazione dell’identità materna

Alla luce di quanto precede, è possibile interrogarsi sulla portata degli effetti della dichiarazione di anonimato *ex art.* 30, d.p.r. n. 396/2000, da considerare dunque non già alla stregua di diritto incondizionato della partoriente, ma come alternativa preferibile – nell’interesse del bambino – rispetto all’aborto, all’abbandono del neonato o all’infanticidio.

A fronte della dichiarazione della madre di voler rimanere anonima, nella ipotesi tipica in cui non proceda al riconoscimento neppure il padre, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente

9 Cass. Pen., 06 agosto 2008, in *Guida al dir., Fam. e min.*, 9, 2008, 61 ss.; in dottrina cfr. M. DOSSETTI, *L’accertamento della filiazione legittima tra automatismo e principio volontaristico*, in *Scritti in memoria di Cattaneo*, II, Giuffrè, Milano, 2002, che esclude la madre coniugata possa esercitare in modo del tutto libero detta facoltà riconosciutale dalla legge; G. FERRANDO, *La filiazione: problemi attuali e prospettive di riforma*, in *Fam. e dir.*, 2008, 644. In senso opposto, M. Sesta, in M. Sesta-B. LENA-B. VALIGNANI, *Filiazione naturale. Statuto e accertamento*, Giuffrè, Milano, 2001, 10.

10 Cfr. quanto osserva A. RENDA, *Accertamento della maternità: anonimato materno e responsabilità per la procreazione*, in *Fam. e dir.*, 2004, p. 510.

11 Dopo una discussione protrattasi per circa un decennio, in Germania è stata emanata la legge 28-8-2013 sulla *vertrauliche Geburt*, che introduce il diritto della donna di partorire senza che sia immediatamente identificata e dunque le sia attribuita la maternità. Per una sintesi sull’istituto v. C. RUSCONI, *La legge tedesca sulla vertrauliche Geburt. Al crocevia tra accertamento della maternità, parto anonimo e adozione*, in *Europa e dir. priv.*, 2018, p. 1347.

alla dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio (art. 11 L. ad.). Con l'adozione il figlio acquista lo stato di figlio adottivo e si instaura dunque un rapporto di filiazione sostitutivo ed alternativo a quello biologico, peraltro tendenzialmente irreversibile, di guisa che il rapporto con i genitori biologici non potrà essere successivamente accertato. Per questa ragione, in relazione a tale ipotesi, essendo precluso qualsivoglia ulteriore accertamento relativo alla genitorialità, e dunque anche alla maternità, l'unico profilo rilevante è quello delle conseguenze dell'anonimato sulla conoscenza o conoscibilità delle proprie origini da parte del figlio adottato, espressamente disciplinato dall'art. 28 della L. n. 184/1983.

Nella stesura originaria la L. n. 184/1983 non conteneva alcuna regolamentazione dell'accesso degli adottati alle informazioni riguardanti l'identità dei genitori biologici, introdotta invece dalla riforma del 2001 (con L. 28 marzo 2001, n. 149, "Modifiche alla l. 04/05/1983, n. 184"), mediante le norme di cui all'art. 28, commi 5, 6 e 7. Si era previsto un particolare regime di autorizzazioni al t.m. per gli adottati che avessero raggiunto i 25 anni o – a determinate condizioni – i 18 anni, rimanendo comunque sempre inibita la conoscenza dell'identità dei genitori biologici qualora uno dei genitori avesse dichiarato di non voler essere nominato o avesse manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo. Si deve all'art. 117, comma 2, d.lgs., 30 giugno 2003, n. 196 l'attuale formulazione dell'art. 28 l. ad., in forza del quale l'adottato ultraventicinquenne, quello minorenni per «gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica» (comma 5, art. 28), quello minorenni per «gravi e comprovati motivi» (comma 4, art. 28), ha diritto di accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici (art. 28, comma 7, l. ad.)¹².

Se non è questa la sede per analizzare dettagliatamente la disposizione, merita tuttavia di essere evidenziato come le riforme che l'hanno interessata abbiano eliminato dal comma 7 il riferimento ai genitori per lasciare invece quello alla sola madre, in tal senso progressivamente restringendo i limiti legislativi all'accesso alle informazioni da parte dell'adottato¹³. Considerando la forte valenza

12 Tale norma, è bene precisarlo, essendo dettata nella disciplina dell'adozione non può considerarsi applicabile alle ipotesi (invero, rarissime) in cui il figlio della puerpera rimasta anonima non sia stato adottato. Sul tema, J. LONG, *Diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: costituzionalmente legittimi i limiti nel caso di parto anonimo*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 6, 2006, pp. 549-560, dove si osserva che: «in quest'ottica la legge italiana non impedisce le indagini sulla maternità e l'esperibilità della dichiarazione giudiziale di maternità naturale o, nel caso di filiazione legittima, del reclamo di legittimità. Nel sistema costruito dal legislatore italiano, dunque, l'interesse della donna all'anonimato cede di fronte al diritto del soggetto privo del rapporto giuridico di filiazione alla costituzione di tale rapporto, ma prevale sull'interesse del figlio adottato, e quindi giuridicamente figlio di altri soggetti, alla conoscenza delle sue origini genetiche», p. 550.

13 È stato dalla dottrina poi messo in luce come la lettura dell'art. 28 L. ad. in combinato con il disposto degli artt. 71, 76 e 92, comma 2, cod. prot. dati personali, debba ritenersi sempre consentita la richiesta di accesso ai dati relativi alla madre fondata su esigenze di tutela della salute del figlio o di un suo discendente, senza che ciò implichi necessariamente il

simbolica che ha assunto nell'evoluzione sociale e giuridica il diritto del figlio adulto di conoscere le proprie origini, non stupisce il dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha preso vita attorno alla legittimità delle limitazioni poste dalla succitata norma, che sancisce la prevalenza del diritto all'anonimato materno rispetto a quello del figlio alla conoscenza della propria identità biologica¹⁴.

L'orientamento dominante fino agli inizi del nuovo millennio, fermo nel negare qualsivoglia breccia per l'adottato a conoscere l'identità della partoriente che avesse dichiarato di voler rimanere anonima, aveva trovato autorevole supporto in una pronuncia di legittimità costituzionale, nella quale la Consulta¹⁵ aveva dichiarato manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 28, comma 7, L. ad. nella parte in cui proteggeva senza limiti l'anonimato materno. Non è questa la sede per approfondire gli argomenti posti alla base del richiamato orientamento; non può però tacersi come a fondamento della decisione vi fosse la chiara individuazione della *ratio* dell'anonimato della partoriente non già nell'interesse individuale della donna all'oblio o, in altri termini, alla tutela della propria riservatezza, ma piuttosto nell'interesse pubblico consistente nella difesa della salute della donna medesima e del bambino, cui in tal maniera viene consentito di poter partorire in condizioni ottimali e comunque di non ricorrere a decisioni alternative ben più drastiche quali l'aborto o l'infanticidio¹⁶.

Una tappa significativa per il superamento della rigidità del dettato dell'art. 28, comma 7, L. ad. è costituito dalla sentenza della Corte EDU Godelli c. Italia del 25/09/2012¹⁷, che ha affermato il contrasto con il diritto al rispetto della vita privata tutelato dall'art. 8 CEDU della disciplina italiana sul parto anonimo laddove non ammette né la reversibilità del segreto, né l'accesso del figlio non riconosciuto ad informazioni sulle origini, ancorché non identificative della madre biologica. Anche alla luce del raffronto tra la predetta decisione con quella

disvelamento della identità della madre, ben potendo per contro essere comunicati unicamente i dati relativi alla salute. Con specifico riguardo ai casi di trapianto cfr. L. LENTI, *Adozione e segreti*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2004, 244.

14 J. LONG, *Diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: costituzionalmente legittimi i limiti nel caso di parto anonimo*, op. cit., p. 550 ss.

15 Corte cost., 25 novembre 2005, n. 425, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, 545, con nota di J. Long; in *Fam.*, 2006, II, 155, con nota di L. Balestra e in *Fam. e dir.*, 2006, 129, con nota di F. Eramo. Nella giurisprudenza di merito, TAR Marche, 7 marzo 2002, n. 214, in *Foro amm.*, 2002, 889.

16 Cfr. sul punto Corte cost., 25 novembre 2005, n. 425, cit., ove si legge: «la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire – per proteggere tanto lei quanto il nascituro – sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà».

17 CEDU, 25 settembre 2012, in *Fam. e dir.*, 2013, 537, con nota di G. Currò.

resa nel caso Ovièdre c. Francia nel 2003¹⁸, emerge come nella ricostruzione della CEDU la violazione della vita privata non discenda dalla previsione in sé della facoltà della madre di rimanere anonima, ma dall'assenza di forme di bilanciamento tra il diritto della madre all'oblio e il diritto del figlio di conoscere le proprie origini.

Ciò che la Corte EDU contesta, dunque, non diversamente dal caso Ovièdre c. Francia nel 2003, non è in sé il riconoscimento da parte dell'ordinamento italiano della facoltà per la madre di partorire nell'anonimato, quanto invece il fatto che «se la madre ha deciso di mantenere l'anonimato, la normativa italiana non dà alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto».

È stato sottolineato¹⁹ come tale osservazione non corrisponda al vero, tenuto conto che l'art. 93 codice della *privacy* consente l'accesso alle informazioni non identificative della madre; cionondimeno, le indicazioni provenienti dalla Corte EDU, dapprima ignorate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 425/2005²⁰, sono poi state recepite nella sentenza Corte cost. n. 278/2013²¹, la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, L. ad. laddove non individua meccanismi di temperamento del divieto del figlio di conoscere le proprie origini biologiche nel caso di parto anonimo; tant'è che la successiva giurisprudenza ha accolto le indicazioni della Corte nel senso di prevedere l'interpello, pur nella garanzia della massima riservatezza possibile, della madre.

La Corte costituzionale²² è intervenuta dunque mitigando la rigidità del principio, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, L. ad. laddove non individuava meccanismi di temperamento del divieto per il figlio di conoscere le proprie origini biologiche nel caso di parto anonimo.

Il diritto del figlio può essere parzialmente sacrificato allorché si tratti di tutelare interessi di carattere generale che ad esso si contrappongono, come, nel

18 CEDU, Grande Camera, 13 febbraio 2003, in *JD*, ed. generale, 2, 2003, 10049, commentata da J. Long, *La Corte europea dei diritti dell'uomo, il parto anonimo e l'accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso Odièvre c. Francia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2004, p. 283 ss., nella quale la Corte ha ritenuto non contrario all'art. 8 CEDU il sistema francese di bilanciamento dell'interesse dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini e quello della madre all'anonimato, volto a garantire un parto non clandestino, in condizioni sanitarie adeguate, mostrando però la Corte particolare apprezzamento per la riforma del 2003 che aveva istituito un organo deputato a rimuovere, con l'accordo della madre, il segreto sulle proprie origini.

19 C. GRANELLI, *Il c.d. "parto anonimo" ed il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini: un caso emblematico di "dialogo" fra Corti Cassazione civile, Sez. I, sent. 09/11/2016, n. 22838 e Cassazione civile, Sez. I, sent. 21/07/2016, n. 15024*, in *Jus*, 2016, 569.

20 Corte cost., 25 novembre 2005, n. 425 cit.

21 Corte cost., 22 novembre 2013, n. 278, in *Nuova Giur. Civ.*, 4, 2014, 279 nota di V. Marcenò.

22 Corte cost., 22 novembre 2013, n. 278, cit.

caso di specie, quello di proteggere la salute della madre e del figlio durante la gravidanza e il parto ed evitare aborti.

L'argomentare della sentenza prende avvio dalla considerazione per quale la tutela assicurata al diritto all'anonimato della madre deve essere valutata in una prospettiva per così dire "diacronica", che si contrappone a quella "cristallizzata" e "immobile" della disciplina positiva; mentre infatti «la scelta per l'anonimato legittimamente impedisce l'insorgenza di una "genitorialità giuridica", con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla "genitorialità naturale"». In relazione a tale ultimo profilo, infatti, la dichiarazione di anonimato può essere riguardata alla stregua di «opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta».

La prospettata considerazione diacronica del bilanciamento tra istanza del figlio alla conoscenza delle proprie origini e anonimato materno è suggerita, osserva la Corte, dallo stesso art. 93, d.lgs. n. 196/2003, laddove al comma 3 limita l'incomunicabilità per cento anni delle informazioni «identificative» della madre ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica, consentendo però l'accesso alle informazioni non identificative nel rispetto delle «opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile». La sentenza prosegue:

Resta evidente che l'apparente, quanto significativa, genericità, o elasticità, della formula "opportune cautele" sconta l'ovvia – e sia pure non insormontabile – difficoltà di determinare con esattezza astratte regole dirette a soddisfare esigenze di segretezza variabili in ragione delle singole situazioni concrete. Altrettanto evidente che debba, inoltre, essere assicurata la tutela del diritto alla salute del figlio, anche in relazione alle più moderne tecniche diagnostiche basate su ricerche di tipo genetico.

Nel *revirement* della Corte costituzionale, si osservi per inciso, ha avuto un ruolo di primaria rilevanza la condanna dell'Italia contenuta nella richiamata sentenza Godelli, cui la Corte si rifà «per affermare il rango di diritto fondamentale dell'interesse alla conoscenza delle origini e per sindacare la ragionevolezza del limite assoluto e definitivo posto dalla legge italiana alla ricerca delle origini nel caso in cui la madre biologica avesse optato per il parto anonimo», ma altresì per individuare secondo quali modalità esercitare il bilanciamento di tali contrapposti diritti (l'interpello)²³. Il che spiega la ragione per la quale nella più recente sentenza la Corte costituzionale abbia avuto modo di giungere ad una

23 J. LONG, *Adozione e segreti: costituzionalmente illegittima l'irreversibilità dell'anonimato del parto*, in *Nuova Giur. civ. comm.*, 2014, 279 ss.

conclusione opposta rispetto a quella adottata nel 2005 pur mantenendo immutata la *ratio* del parto anonimo nella tutela della salute della madre e del neonato.

Cosicché, conclude la Corte, sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a «consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo». Ancorché la Corte costituzionale avesse fornito criteri-guida in relazione al «tipo di attività (interpello), chi la debba svolgere (il giudice), quando (su sollecitazione del figlio) e con quali modalità (rispettando l'assoluta riservatezza della donna)», si sono sviluppate prassi molto differenziate tra loro presso i diversi Tribunali per i minorenni sulle modalità con cui svolgere l'interpello, e, ancor prima, dubbi sulla legittimità di dar seguito all'indicazione della Consulta prima dell'invocato intervento del legislatore²⁴. La Cassazione a S.U.²⁵, intervenuta al riguardo, non solo ha chiarito come la sentenza della Corte cost. n. 278/2013 sia una pronuncia di accoglimento della q.l.c., di guisa che la norma dichiarata incostituzionale perde efficacia e non può non avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ma altresì ha meglio specificato quale sia il (riscritto) bilanciamento tra il diritto del minore a conoscere le proprie origini ed il diritto della madre a partorire nell'anonimato: il figlio che lo richieda – pur in mancanza di una legge che regoli le modalità dell'interpello materno – ha diritto a conoscere l'identità della madre “anonima”, purché ella, opportunamente interpellata dal tribunale, acconsenta ad instaurare il legame genitoriale “di fatto” che non è di

24 Cfr. Trim. min. Firenze, 7 maggio 2014, in *Fam. e dir.*, 2014, 1003, con nota di V. Carbone, *L'adottato alla ricerca della madre biologica*, secondo la quale: «Dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'anonimato materno (Corte cost. n. 278/2013) che non prevedeva che il giudice potesse disporre, con le dovute cautele, le necessarie ricerche, onde verificare l'attuale volontà del genitore biologico dell'adottato, se avesse ancora interesse a mantenere l'anonimato sulla propria identità, il Tribunale di Firenze, non ritenendo necessaria una nuova disposizione legislativa, trattandosi di diritti costituzionalmente tutelati derivanti dalla responsabilità genitoriale (art. 30 Cost.), accoglie il ricorso con cui un'adottata chiede che il giudice voglia interpellare la madre biologica al fine di raccogliere l'eventuale revoca dell'anonimato, legittimando in tal modo l'istante ad accedere alle informazioni che lo riguardano»; ancora Trib. Min. Trieste, 8 maggio 2015, in *Fam. e dir.*, 2015, 844, secondo il quale: «A seguito della richiesta del figlio dato in adozione di conoscere l'identità della madre biologica che abbia dichiarato, all'epoca del parto, di voler rimanere anonima, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, qualora dalle indagini svolte nel massimo rispetto della segretezza delle parti risulti che la donna è nel frattempo deceduta, non sussiste più la necessità di tutelare il suo diritto all'anonimato ed il figlio può accedere ai relativi dati».

25 Con sentenza a Sezioni Unite la Corte di Cassazione (Cass. civ., S.U., 25 gennaio 2017, n. 1946, in *Corr. giur.*, 2017, 618, con nota di M.N. Bugetti), ha composto il contrasto sorto nella giurisprudenza a seguito della sentenza della Corte cost. n. 278/2013, incline quando ad interpellare la madre anche in assenza dell'intervento legislativo invocato dalla Corte costituzionale, quando invece ad affermare che ciò fosse da escludere.

per sé precluso a priori dalla mancata formalizzazione del rapporto di filiazione. Viceversa, in mancanza della volontà espressa dalla madre, il figlio non potrà accedere alle informazioni relative alla sua identità biologica.

I principi affermati dalle suddette pronunce di legittimità presentano, ad avviso di chi scrive, aspetti di non trascurabile criticità, tenuto conto che la possibilità che la madre sia interpellata a distanza di tempo è suscettibile di incrinare il fondamento stesso della preferibilità del parto nell'anonimato rispetto ad altre più tragiche scelte (infanticidio o aborto), costituito dall'effetto di permanente recisione dei legami con il nato. Criticità acute, invero, dall'aver aperto la breccia ad un'ulteriore revisione pretoria dell'istituto del parto anonimo, in relazione alla delicata questione del bilanciamento tra la tutela del figlio adottato a conoscerne l'identità e la tutela dell'anonimato della madre anche dopo la sua morte. La Corte di cassazione²⁶ si è più volte pronunciata sul punto, giungendo alla conclusione per la quale una volta che la madre biologica muoia e non sia più possibile interpellarla, il diritto del figlio a conoscere le proprie origini torna pieno. L'argomento, posto a fondamento delle richiamate decisioni, è quello secondo il quale la morte della madre determina una inaccettabile irreversibilità del segreto, comprimendo così *in toto* il diritto del figlio a conoscere le proprie origini ogniqualvolta manchi oggettivamente (a causa del decesso della madre) la possibilità di revoca della dichiarazione di anonimato.

Non possono non condividersi al riguardo le critiche mosse all'orientamento di legittimità da un provvedimento di merito²⁷, ove si evidenzia una incoerenza di fondo della posizione della S.C.; da un lato infatti si afferma che «il diritto all'identità personale del figlio, da garantirsi con la conoscenza delle proprie origini, anche dopo la morte della madre biologica, non esclude la protezione dell'«identità sociale»²⁸ costruita in vita da quest'ultima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costruito dopo aver esercitato il diritto di anonimato», ma dall'altro lato si riconosce un diritto incondizionato del figlio adottato al disvelamento dell'identità della madre biologica deceduta. È evidente, infatti, che l'identità sociale e familiare costruita dalla donna si protrae di norma anche dopo la vita della persona, non costituendo la morte un evento estintivo di portata assoluta²⁹. Senza considerare che l'apertura della Corte in

26 Cass., 7 febbraio 2018, n. 3004, in *Fam. e dir.* 2019, con nota di A. Mendola e Cass. 9 novembre 2016, n. 22838, in *De Jure*.

27 Trib. min. Milano, 7 settembre 2020, decr., in *Fam. e dir.*, 2020, 12, 1139 e Trib. Min. Genova, 23 maggio 2019, in *Dir. fam. pers.*, 2020, 1, 201. Cfr. anche Corte d'Appello Ancona, Sez. minori, 12 marzo 2021, in *Fam. e dir.*, 2021, 743.

28 E. ANDREOLA, *Accesso alle informazioni sulla nascita e morte della madre anonima*, in *Fam. e dir.*, 1, 2017, 15 ss.

29 Già la dottrina aveva posto in luce come anche a seguito della morte della madre possa sussistere un interesse al mantenimento dell'oblio sulla sua identità, in relazione a situazioni soggettive dei discendenti o familiari della stessa. Cfr. E. ANDREOLA, *Accesso alle informazioni sulla nascita e morte della madre anonima*, cit.

relazione alla diffusione dei dati della madre deceduta, a differenza che nella “nuova” ipotesi di revoca espressa mediante interpello, l'intervento giurisprudenziale non è andato nel senso di «colmare una lacuna normativa (...), quanto di disapplicare una regola legale»³⁰. Infatti, ed è quanto valorizza condivisibilmente il decreto sul piano argomentativo, l'art. 93, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, indica una precisa finestra temporale nella quale la *privacy* della donna partorienti è protetta – attuando un contemperamento tra i diversi interessi coinvolti –, che non si esaurisce nella vita della donna, ma volutamente si estende fino a coprire anche, idealmente, l'intera vita del nato. Siffatta scelta non solo non è posta in discussione dalla recente novella del citato Codice, resasi necessaria a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, ma, per contro, ne risulta rafforzata: il “nuovo” art. 2-*terdecies*, comma 1, stabilisce infatti che «i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione». Da ciò si inferisce che vi è una perpetuazione della tutela della protezione dei dati personali e con essa della dimensione privata anche oltre la vita dell'interessato, che la sua morte proietta in una dimensione allargata, di guisa che familiari e altri soggetti interessati sono legittimati ad agire in sua vece. Volendo preservare il dato normativo, deve dunque ritenersi riconosciuta alla donna che si sia avvalsa dell'anonimato fino ai 100 anni dal parto la protezione della sua identità, tutela in relazione alla quale l'evento morte non si qualifica come causa estintiva incondizionata; di guisa che solo a seguito del fruttuoso interpello è possibile la comunicazione dei dati, in quanto esso soddisfa l'acquisizione del consenso della madre al trattamento dei propri dati – coerentemente con quanto previsto dagli artt. 4, n. 11 e 6, par. 1, lett. a), Reg. UE 679/2016 –, rendendone così lecita la comunicazione³¹. Ma se tale consenso non è stato prestato in vita dalla madre (eventualmente anche mediante il testamento) e non può più essere prestato a causa del decesso, un residuo spazio di bilanciamento di interessi, diverso rispetto a quello prefigurato dal legislatore all'art. 93, può sussistere solo allorché si accerti *in concreto* che non vi siano ragioni di pregiudizio dell'identità sociale e familiare della madre deceduta³².

30 C. GRANELLI, *op. cit.*, 569.

31 Cfr. sul punto *amplius* A. RICCI, *I diritti dell'interessato*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Zanichelli, Bologna, 2017, 442 ss.

32 Pare in questa prospettiva del tutto condivisibile quanto stabilito da Trib. min. Genova, 22 maggio 2019, cit., il quale ha negato l'istanza di autorizzazione ad accedere alle informazioni circa la propria origine, nonché l'identità della madre biologica, che abbia optato per l'anonimato, in caso di morte della medesima, se risulti che la donna deceduta abbia avuto altri figli, non essendo desumibile il dato se essi siano a conoscenza della vicenda adottiva, e non potendosi procedere all'interpello degli stessi al solo fine di apprendere la conoscenza o meno

Se dunque, in definitiva l'evento morte non incide, comprimendolo, sul diritto all'anonimato della madre, pare a chi scrive condivisibile un ripensamento del granitico orientamento della S.C. sul punto; con l'auspicio che la tutela dell'interesse del figlio adottato a conoscere le proprie origini non acquisisca una preponderanza tale da sminuire l'effettività dell'anonimato come rimedio rispetto a più tragiche scelte.

4. Parto anonimo e accertamento della genitorialità *ex latere matris*

L'oblio della identità materna è dunque strumentale alla realizzazione dell'interesse del minore, in quanto fa prediligere alla madre la scelta di non abortire e di salvaguardare la vita del bambino, oltre che la propria, partorendo in una situazione protetta ed evitando di ricorrere dopo la nascita a ben più tragiche opzioni, come l'infanticidio o l'abbandono indiscriminato. Ma, a ben vedere, affinché l'anonimato della madre integri la fattispecie dell'abbandono deve darsi il caso che neppure il padre sia in grado o intenda assumersi la responsabilità genitoriale nei confronti del nato; poiché, viceversa, non si potrebbe ipotizzare l'acquisto da parte di quest'ultimo di quello *status filiationis* sostitutivo a quello biologico nel quale si sostanzia il rimedio all'ingiustizia di venir al mondo senza genitori³³.

L'ipotesi nella quale, a seguito della dichiarazione della madre di voler restare anonima, il figlio venga adottato – salvo, comunque, il suo diritto di poter riconoscere prima della dichiarazione di adottabilità³⁴ – è quella più frequente nella prassi e, come detto, che più si attaglia al fondamento razionale dell'istituto. Non mancano casi, però, in cui il figlio consegua lo stato di figlio riconosciuto dal padre, qualora egli solo proceda al riconoscimento. Con riferimento a quest'ultima ipotesi viene in rilievo il quesito se il figlio che, in concreto, conosca l'identità della madre biologica possa agire per l'accertamento della genitorialità ai sensi dell'art. 269 c.c.

Mentre, nel caso in cui il figlio della madre anonima sia adottato, le questioni problematiche poste dall'istituto sono circoscritte al bilanciamento tra il diritto del figlio a conoscere l'identità della donna che lo ha partorito e il diritto di costei a non essere identificata, allorché invece il figlio sia riconosciuto dal padre – in possesso dell'attestazione di nascita, e non consegua dunque uno stato di filiazione anche *ex latere matris* – si pone l'ulteriore quesito se la dichiarazione

di tale vicenda, perché ciò comporterebbe inevitabilmente la comunicazione di tale dato particolarmente sensibile.

33 Cfr. sul punto le osservazioni di P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Lo stato di figlio nato fuori del matrimonio*, in AA.VV., *La nuova disciplina della filiazione*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2015, 91.

34 *Ibidem*, p. 91.

di anonimato sia ostativa della legittimazione passiva della madre *ex art. 269 c.c.* Si tratta di casi, invero rari, in cui il figlio può venire a conoscenza di chi sia la madre senza che la pubblica amministrazione, tenuta al segreto, compia alcuna divulgazione illecita delle informazioni relative alla partoriente, risultando dubbio se l'azione *ex art. 269 c.c.* possa essere liberamente esperita nei suoi confronti³⁵ oppure no.

La Suprema Corte³⁶, pronunciatisi sul punto, ha applicato all'accertamento della genitorialità i richiamati limiti dettati dal diritto vivente in materia di conoscenza delle proprie origini da parte dell'adottato figlio di madre anonima, giungendo a negare che sia esperibile l'azione *ex art. 269 c.c.* nei suoi confronti, a meno che ella, *ad hoc* interpellata o per fatti concludenti, non presti il consenso ovvero non sia deceduta, di guisa che il suo diritto alla *privacy* risulti "indebolito". Il parallelismo effettuato dalla S.C., frutto di un procedimento analogico, appare, ad avviso di chi scrive, poco condivisibile per una serie di motivi.

In linea di massima si dubita che sussista la similitudine delle materie (conoscenza delle proprie origini, da un lato, e accertamento della genitorialità, dall'altro) tale da consentire l'estensione delle regole dell'una all'altra. I casi, anzi, sembrano tra loro antitetici: in uno si tratta di un figlio che conosce l'identità della madre e intende ottenere l'accertamento della genitorialità, mentre, nel secondo caso, di un figlio a cui è precluso l'accertamento della genitorialità biologica (avendo lo stato di figlio adottivo) e che intende conoscere l'identità della madre biologica che gli è ignota. I diritti sottesi alle differenti richieste sono tra loro altrettanto distinti: il diritto (peraltro di rango costituzionale) a conseguire lo *status filiationis* ed il diritto alla conoscenza delle origini.

Di più, l'applicazione delle regole che governano la ricerca dell'identità della madre all'accertamento della maternità si pone in contrasto con il dettato normativo codicistico: dal combinato disposto degli artt. 269 e 276 c.c. non è dato individuare alcuna esclusione della legittimazione passiva della madre che abbia dichiarato di non essere nominata *ex art. 30, d.p.r. n. 396/2000*, né detto limite è contenuto – né potrebbe esserlo – nel regolamento dell'ordinamento dello stato civile. L'art. 30, d.p.r. n. 396/2000 è norma che si limita a regolare la mera formazione degli atti dello stato civile, non introducendo per contro e di per sé solo alcuna limitazione all'accertamento dello stato di filiazione. Occorre peraltro por mente al fatto che l'art. 30, ultimo comma, Cost. dispone una riserva di legge in ordine alla determinazione dei limiti alla ricerca della paternità. Tale norma deve essere interpretata quale riserva di legge rispetto alla ricerca della genitorialità, e dunque anche della maternità; riserva di legge che trova la sua comprensibile *ratio* nella necessità di devolvere al Parlamento le decisioni in ordine a temi, quali quello dell'accertamento dello stato di filiazione, di particolare

35 Lo ha escluso Trib. Milano, Sez. I, 14 ottobre 2015, in *Fam. e dir.*, 2016, 476, con nota di M.N. Bugetti.

36 Cass. 22 settembre 2020, n. 19824, in *Fam. e dir.*, con nota di A. Mendola.

delicatezza in considerazione dei beni costituzionali involti. È inevitabile che *in concreto* l'anonimato della madre e di conseguenza la potenzialmente perpetua segretezza della sua identità, implichi la tendenziale impossibilità di accertare lo stato di filiazione nei suoi riguardi. Tuttavia, affermare sulla base di tale norma un principio – generale ed astratto – di impossibilità di accertare la filiazione nei confronti della partoriente rimasta anonima, dunque anche qualora in concreto il figlio conosca l'identità della madre, significherebbe introdurre per mezzo della norma secondaria un limite all'accertamento della genitorialità in contrasto con la riserva legislativa prevista dal costituente.

Inoltre, pare a chi scrive che i criteri di bilanciamento tra anonimato e accertamento della filiazione mutuati dalla disciplina della conoscenza delle origini da parte dell'adottato risultino incompatibili con i principi che governano le azioni di stato nel nostro ordinamento, ove né la morte del presunto genitore né tantomeno il suo consenso acquistano rilevanza alcuna. Che l'evento morte non incida in alcun modo sull'ammissibilità delle azioni di stato, lo conferma, in relazione specificamente all'azione di accertamento giudiziale della genitorialità, l'art. 276 c.c. – peraltro oggetto di riforma nel 2012-2013 –, giusta il quale

la domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Quanto poi alla irrilevanza del consenso del genitore in relazione all'accertamento della filiazione, essa si desume da una serie innumerevoli di indici, tra i quali, per quanto in questa sede maggiormente rileva, il carattere doveroso del riconoscimento, allorché sussista il fatto oggettivamente valutabile della corrispondenza dell'accertamento alla verità della procreazione, e l'esercizio libero dell'azione di dichiarazione giudiziale di genitorialità.

Una ulteriore riflessione deve essere condotta con riguardo alla ragione stessa dell'omissione da parte del legislatore di limitazione alcuna ad agire per accertare la maternità della partoriente che si sia avvalsa dell'anonimato. E su tale punto, pare a chi scrive che l'assenza di qualsivoglia previsione costituisca conferma della lettura che si è precedentemente ritenuto di fornire in ordine alla ipotesi tipica in cui alla donna è consentito nel nostro ordinamento partorire nell'anonimato, *id est* che l'esercizio di tale facoltà, per le condizioni in cui si trovi la donna, integri una ipotesi di abbandono del nato, presupposto per l'avvio del procedimento di adozione. Di guisa che l'occultamento da parte dell'amministrazione dell'identità della madre può considerarsi strumento adeguato e sufficiente a realizzare lo scopo di recidere radicalmente il legame genitoriale tra madre e figlio: non soltanto perché il figlio conseguirà uno stato di filiazione alternativo (quello di adottato), ostativo di qualsivoglia accertamento di

genitorialità biologica *ex art.* 253 c.c., ma anche perché tale accertamento è di fatto inibito dalla impossibilità per il figlio di accedere ai dati relativi alla identità della donna nei confronti della quale eventualmente agire.

In secondo luogo, qualora si ritenesse preclusa l'azione *ex art.* 269 c.c. tutte le volte in cui la madre abbia dichiarato di voler rimanere anonima senza che si sia costituito uno *status filiationis* impeditivo dell'azione di accertamento della genitorialità nei confronti della partoriente, si giungerebbe ad una *interpretatio abrogans* dell'*art.* 269 c.c. nella parte relativa all'accertamento della maternità. Non potrebbe infatti riconoscersi portata applicativa alcuna *in parte qua* all'*art.* 269 c.c. se si ammettesse che non può essere giudizialmente dichiarata la maternità nei confronti della madre che non abbia riconosciuto il figlio al momento della nascita; ciò varrebbe a dire che il rifiuto della madre di assumersi la responsabilità genitoriale non è in alcun modo superabile da parte del figlio, al quale non è dunque dato strumento alcuno per contrastare la volontà materna e far accertare giudizialmente la verità biologica della filiazione. Il che appare inaccettabile, anche tenuto conto del fatto che il legislatore pur avendo di recente riformato radicalmente la materia della filiazione, ed apportato modifiche anche alla disciplina dell'azione di dichiarazione giudiziale di genitorialità, non ha però previsto alcun limite alla legittimazione passiva della madre rimasta anonima.

In conclusione, il bilanciamento tra l'interesse del figlio a conseguire uno stato di filiazione corrispondente alla verità e la tutela della madre partoriente (oltre che del bambino nascituro), è dato dalla protezione della madre *sub specie* di segretezza della sua identità, non invece rispetto all'eventuale domanda (di principio libera) di accertamento della maternità. Di guisa che, in aderenza al dato normativo, non si vede ragione di limitare il diritto del figlio di madre anonima, allorché non abbia un diverso stato di filiazione *ex latere matris*, ad agire liberamente *ex art.* 269 c.c., anche nei confronti della madre viva ed a prescindere dal suo consenso.

5. La diversità di regime giuridico per il padre biologico

La previsione nell'ordinamento italiano della particolare tipologia di oblio, sin qui descritta, in favore della madre biologica che al momento del parto chieda di non essere nominata può far sorgere interrogativi circa la legittimità della mancanza di una analoga previsione che tuteli il padre biologico, che, ad esempio, potrebbe volere sottrarsi a future azioni di accertamento della paternità. Risulta, quindi, a tal proposito importante chiedersi se le minori garanzie previste per il padre siano effettivamente giustificate alla luce della *ratio* della normativa.

La risposta sul punto è di segno positivo per molteplici ragioni.

Anzitutto, come detto, la disciplina sul parto anonimo, e dunque la facoltà della donna partoriente di chiedere di rimanere anonima, risponde alla finalità di salvaguardare la salute del figlio e della partoriente avverso più tragiche scelte

che potrebbero da ella – in qualità di gestante – essere altrimenti prese. Una finalità, dunque, che per chiare ragioni può giustificare il diritto all'oblio a favore della madre biologica, ma non invece a favore del padre.

In secondo luogo, è da considerarsi, che la p.a. non viene di norma in possesso di dati identificativi del padre che possano eventualmente essere oggetto di un diritto all'oblio, mentre invece è in possesso di dati identificativi della madre in tutti i casi in cui ella per partorire si avvalga dell'assistenza di una struttura ospedaliera.

In sintesi, quindi, il diritto all'oblio riconosciuto alla madre è volto, da un lato, a tutelare il figlio dai danni che gli possono derivare dalla possibile interruzione volontaria della gravidanza o da un parto clandestino e, d'altro lato, a tutelare la madre avverso gli usi a lei sfavorevoli che potrebbero essere fatti dei dati di cui la p.a. è in possesso per il fatto che ella ha partorito in una struttura ospedaliera. Come è evidente, entrambe le categorie di pericoli sono legati alla condizione di gravidanza in cui solo la donna può venirsi a trovare.

Gli unici dubbi circa la ragionevolezza del diverso trattamento possono aver-
si rispetto a uno degli effetti che, come visto, la giurisprudenza riconduce alla richiesta di parto anonimo, ossia la non esperibilità dell'azione di accertamento della genitorialità biologica *ex art. 269 c.c.* nei confronti della madre anonima anche in quei casi in cui il figlio sia venuto a conoscenza della sua identità attraverso dati divulgati da soggetti diversi dalla p.a. Alla madre risulta in tal modo riconosciuta la possibilità di tutelarsi avverso future azioni di dichiarazione giudiziale di maternità, mentre invece il padre rimane sempre esposto all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità *ex art. 269 c.c.*

In linea generale, dunque, nei casi di nascita al di fuori del matrimonio, vige un principio di responsabilità del padre biologico, fondato sulla sua partecipazione al concepimento. Tale principio trova un parziale temperamento nella facoltà, riconosciuta al padre, di non procedere al riconoscimento del figlio; una scelta che, tuttavia, non lo esonera dal rischio di eventuali azioni future volte all'accertamento giudiziale della paternità. Si è al cospetto, in effetti, di un principio di portata generale che, in astratto, sarebbe applicabile anche alla donna, se non fosse che, per ragioni fisiologiche, è lei a portare avanti la gravidanza. Una differenza che, come si è visto, determina specifiche esigenze di tutela, cui l'ordinamento dà risposta con la previsione del diritto all'oblio oggetto del presente approfondimento.

Che sussista un principio generale di responsabilità del padre per il fatto di avere contribuito al concepimento risulta essere confermato da un recente pronunciamento della Corte costituzionale in materia di p.m.a. La Corte costituzionale si è, infatti, recentemente espressa circa la legittimità di una disciplina, sì diversa, ma anche essa configurante un regime di responsabilità differenziata tra uomo e donna rispetto alle scelte procreative. Il riferimento è alla sentenza n. 161 del 2023 resa in materia di p.m.a., con cui la Corte costituzionale ha fatto

salva la legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge n. 40/2004, nella parte in cui non prevede la revocabilità del consenso prestato dell'uomo dopo la fecondazione dell'embrione ma prima dell'impianto, anche quando, in considerazione del decorso del tempo, si sia disgregato il progetto di coppia³⁷. La Corte costituzionale ha riconosciuto che la norma in questione si colloca al limite di "scelte tragiche", ma ha escluso la fondatezza della questione, ritenendo ragionevole il bilanciamento operato dal legislatore. La limitazione della libertà di autodeterminazione dell'uomo risulta infatti giustificata dall'esigenza di tutelare preminenti interessi: la salute della donna che, facendo affidamento sul consenso dell'uomo, si sottopone a un processo invasivo per la sua integrità psico-fisica e la tutela della dignità dell'embrione, che è costituzionalmente rilevante, sebbene non assoluta. Di conseguenza, allo stato attuale, mentre alla donna è data la possibilità di decidere se e quando procedere all'impianto, l'uomo, oltre a non poter influire su tale scelta, non può in alcun modo sottrarsi alla scelta procreativa fatta prestando il proprio consenso alla tecnica della fecondazione assistita, a prescindere da quanto possa essere accaduto nel lasso di tempo che separa la fecondazione dell'embrione e il suo impianto.

6. Il diritto a conoscere le proprie origini in caso di p.m.a. eterologa

È interessante osservare come il parto nell'anonimato rappresenti probabilmente una delle prime ipotesi in cui, tramite la configurazione di un particolare diritto all'oblio, l'ordinamento giuridico ha previsto regole volte a garantire una "scissione" tra la genitorialità biologica e la genitorialità sociale. Si è, infatti, evidenziato sopra come la regola dell'anonimato risulti funzionale ad agevolare e velocizzare il procedimento di adozione del nato nell'anonimato.

Ciò che si vuole qui evidenziare è come grazie al progresso tecnologico a tale ipotesi di scissione tra genitorialità biologica e genitorialità sociale se ne siano aggiunte altre, in particolare, grazie all'applicazione della tecnica della fecondazione medicalmente assistita di tipo "eterologo", ossia con donazione di gameti.

37 Per un commento alla decisione si v. E. CRIVELLI, *La Corte costituzionale di fronte ad una nuova "scelta tragica": l'irrevocabilità del consenso a diventare padre con la PMA*, in *Federalismi.it*, 23, 2023; S. TALINI, *Diritto all'impianto e revoca del consenso del padre. Nel "labirinto" della legge n. 40 del 2004*, in *Consulta Online*, 3, 2023, p. 883 ss.; S. NICCOLAI, *Una decisione di infondatezza per rispetto della discrezionalità del legislatore? Scelte tragiche e tragiche non scelte in Corte cost. n. 161/2023*, in *Diritti Comparati*, 2023; M. P. IADICICCO, *«Cosa resta del padre?»*, *A margine della decisione della Corte costituzionale sulla revoca del consenso alla PMA da parte dell'ex partner*, in *BioLaw Journal*, 1, 2024; C. INGENITO, *Genitorialità basata solo sul consenso e diritto alla vita e alla dignità dell'embrione. Ancora una questione eticamente complessa sottoposta alla Corte costituzionale*, in *Osservatorio costituzionale*, 2, 2024; F. ANGELINI, *La Corte costituzionale mette al centro nei percorsi di PMA il corpo della donna e conferma l'irreversibilità del consenso dell'uomo dopo la formazione degli embrioni. Commento alla sentenza n. 161 del 2023*, in *Nomos*, 3, 2023.

La tecnica eterologa era stata originariamente vietata dall'art. 4, co. 3, della legge n. 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita)³⁸. Tale originario divieto era espressivo della volontà del legislatore di restare fedele alla regola, implicita nell'impianto della legge, per cui la p.m.a. doveva considerarsi una tecnica utilizzabile solo per la creazione di nuclei famigliari del tutto analoghi a quelli che si sarebbero potuti creare in assenza di problemi di fertilità o di sterilità. In particolare, la *ratio* del divieto assoluto di ricorso alle tecniche di fecondazione eterologa era stata individuata nell'esigenza di tutelare il nascituro dal danno psicologico che si riteneva potesse essergli cagionato dall'assenza di legame biologico con i genitori.

Il divieto è stato tuttavia travolto dalla sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale³⁹. Nella sentenza la Corte ha evidenziato come i rischi connessi all'assenza di un legame biologico con i genitori fossero già stati presi in considerazione e avessero già ispirato una serie di interventi di regolamentazione in materia di adozione, estensivamente applicabili anche in materia di procreazione eterologa, e, soprattutto, come non fosse stato scientificamente comprovato, ma solo supposto dal legislatore, che tali rischi presentassero una portata maggiore in caso di procreazione eterologa⁴⁰. In tal modo, la Corte era giunta a concludere che la misura precauzionale non rispondeva a una effettiva esigenza di tutela della salute del nascituro ma, piuttosto, a un giudizio negativo, fondato principalmente su considerazioni di ordine etico, che aveva *a priori* investito la pratica della procreazione eterologa di per sé considerata⁴¹. Tali conclusioni hanno portato alla dichiarazione dell'illegittimità del divieto, avendo la Corte escluso che mere considerazioni di ordine etico, non assistite da consistenti esigenze di tutela di beni costituzionalmente rilevanti, potessero giustificare il

38 L'art. 4, co. 3, della L. 40/2004 recitava «È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo».

39 Per un commento alla decisione si v. *ex multis* A. MORRONE, *Ubi scientia ibi iura*, in *Consulta Online*, 11 giugno 2014; G. D'AMICO, *La Corte e il peccato di Ulisse nella sentenza n. 162 del 2014*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 3 luglio 2014; L. VIOLINI, *La Corte e l'eterologa: i diritti enunciati e gli argomenti addotti a sostegno della decisione*, in *Rivista AIC*, 2, 2014; M. D'AMICO, *L'incostituzionalità del divieto assoluto della c.d. fecondazione eterologa*, in *BioLaw Journal*, 2, 2014, 13 ss.; P. VERONESI, *La legge sulla procreazione assistita perde un altro "pilastro": illegittimo il divieto assoluto di fecondazione eterologa*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 1, 2017, 157 ss.; C. TRIPODINA, *Il "diritto" a procreare artificialmente in Italia: una storia emblematica, tra legislatore, giudici e Corti*, in *Rivista di BioDiritto*, 2, 2014, 67 ss.

40 Sul tema, si v. G. RAGONE, *Valutazioni e fatti scientifici tra ragionevolezza e proporzionalità: brevi note sul ragionamento giuridico della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2017.

41 Sul tema, si v. B. LIBERALI, *Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all'interruzione volontaria di gravidanza*, Giuffrè, Milano, 2017, 48.

pregiudizio arrecato dalla disposizione in questione all'interesse procreativo della coppia⁴².

A seguito di tale sentenza, dunque, la scissione tra genitorialità biologica e genitorialità sociale, che è insita nella p.m.a. di tipo eterologo, è stata accettata nell'ordinamento italiano, nel quale sono state, anzi, rinvenute una serie di regole volte a tutelare e garantire il più possibile sia la posizione del nato da p.m.a. sia quella del donatore/della donatrice di gameti.

Sul punto la legge n. 40 del 2004 prevede all'art. 9 che in caso di ricorso a tale peculiare tecnica di p.m.a. il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice e che la madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata. Al comma 3 del medesimo articolo si prevede inoltre che il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

Al fine di garantire il donatore/la donatrice di gameti, la cui liberalità rappresenta un presupposto necessario per la tecnica eterologa, si è dunque contemplato un diritto all'oblio, analogo, anche se ancora più forte, a quello contemplato per il caso di parto nell'anonimato. Con la peculiarità che in questo caso la garanzia si estende tanto alla "madre" che al "padre" biologico.

In particolare, rispetto all'interesse del figlio a conoscere le proprie origini biologiche anche in questo caso è stata configurata in via giurisprudenziale la possibilità di accedere ai dati sanitari del donatore o della donatrice. Non è invece contemplata, a differenza di quanto avviene nei casi di parto nell'anonimato, la possibilità di venire a conoscenza della identità del genitore biologico ove questi vi consenta.

Sul punto è da considerarsi come la Corte costituzionale nella sentenza n. 162 del 2014 abbia richiamato la disciplina contenuta nella d.lgs. n. 191 del 2007, secondo la quale la donazione di tessuti e cellule deve essere gratuita, volontaria e, soprattutto, per quanto qui interessa, realizzata in condizioni di anonimato del donatore. La stessa Corte, tuttavia, nella medesima pronuncia ha anche osservato che a fronte del diritto all'identità genetica sarebbero ipotizzabili limitazioni dell'anonimato, ricordando come la questione non sia nuova, ma anzi già oggetto di disciplina in materia di adozione. In assenza di un intervento

42 Nella sentenza si afferma che «la libertà e volontarietà dell'atto che consente di diventare genitori e di formare una famiglia, nel senso sopra precisato, di sicuro non implica che la libertà in esame possa esplicarsi senza limiti. Tuttavia, questi limiti, anche se ispirati da considerazioni e convincimenti di ordine etico, pur meritevoli di attenzione in un ambito così delicato, non possono consistere in un divieto assoluto, come già sottolineato, a meno che lo stesso non sia l'unico mezzo per tutelare altri interessi di rango costituzionale».

legislativo che definisca come debba essere operato il bilanciamento tra siffatte contrapposte esigenze, l'accesso a dati identificativi del donatore risulta però completamente precluso nell'ordinamento italiano, a prescindere dalla volontà dello stesso. La regola dell'anonimato, quindi, risulta ancora più inderogabile di quanto non lo sia in caso di parto nell'anonimato, dove invece, come visto, è contemplata la possibilità di venire a conoscenza dell'identità della madre biologica, sebbene subordinatamente al consenso di quest'ultima.

Rispetto alla p.m.a. eterologa residua, quindi, esclusivamente la possibilità per il figlio di accedere ai dati sanitari del donatore, subordinato alla sola riconducibilità del materiale genetico del nato alla persona del donatore, tramite una banca dati, accessibile al personale sanitario⁴³.

43 Sul tema si v. L. POLI, *Il diritto a conoscere le proprie origini e le tecniche di fecondazione assistita: profili di diritto internazionale*, in *GenIus*, 3, 2016 e ROSANI D., *Il diritto a conoscere le proprie origini nella fecondazione eterologa: il caso italiano e l'esperienza estera*, in *BioLaw Journal*, 1, 2016.

Chi ha diritto a essere dimenticato?

I diritti all'oblio e le sfide contemporanee

a cura di Marco Orofino

In un mondo che registra tutto e dimentica sempre meno, chi ha davvero diritto a essere dimenticato? Tra archivi digitali, motori di ricerca e sistemi di intelligenza artificiale, il passato rischia di restare permanentemente accessibile, incidendo sulle biografie individuali e ridefinendo i confini tra memoria, identità e libertà personale. Questo volume affronta il diritto all'oblio come una costellazione di tutele, più che come un diritto unitario: dalla protezione dei dati personali alla dignità della persona, dal diritto alla salute alle questioni identitarie e culturali, fino alle sfide poste dalla persistenza delle tracce digitali e dal funzionamento dei sistemi di apprendimento automatico. Attraverso un approccio interdisciplinare che intreccia diritto, semiotica e informatica, i contributi raccolti esplorano i molteplici volti dell'oblio nella società contemporanea.

ISBN 979-12-5510-430-8 (print)
ISBN 979-12-5510-391-2 (PDF)
ISBN 979-12-5510-396-7 (EPUB)
DOI 10.54103/milanoup.273